

## ARTICOLO 1

### *(OGGETTO DEL REGOLAMENTO)*

- 1) Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, sono disciplinate oltre che dalla legge 14 febbraio 1963 n. 161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970 n. 1142 (Allegato A), dalla legge 4 gennaio 1990 n. 1 (Allegato B), dalla Legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54 (Allegato D), dalle disposizioni del presente regolamento; tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili esercitati in luogo pubblico o privato (reparti di alberghi, hotel, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri medici specializzati, convivenze, ecc.) comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa d'esercizio (individuali o societarie, di persone o di capitali).
- 2) Con il termine "barbiere" si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli, della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello.
- 3) Con il termine "parrucchiere per uomo e donna" si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche, il taglio della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare, ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetista; tale termine equivale a quelli di "acconciatore maschile e femminile", "acconciatore unisex", "acconciatore maschile", "acconciatore femminile", "parrucchiere per signora", "parrucchiere per uomo", "parrucchiere", "pettinatrice" e dizioni similari.
- 4) Con il termine "estetista" si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 (Allegato C) secondo quanto previsto dal punto 1 dell'articolo 10 della medesima legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713; sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

## ARTICOLO 2

### *(COMMISSIONE COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA)*

1) E' costituita la Commissione Consultiva per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970 n. 1142, integrata ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54, composta come segue:

- Sindaco o suo delegato che svolge la funzione di Presidente;
- n. 3 rappresentanti effettivi e n. 3 rappresentanti supplenti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza delle categorie dei barbieri e dei parrucchieri per uomo e donna;
- n. 2 rappresentanti effettivi e n. 2 rappresentanti supplenti, imprenditori artigiani autorizzati all'esercizio dell'attività di "estetista", designati dalle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative nel Comune.
- n. 3 rappresentanti effettivi e n. 3 rappresentanti supplenti dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
- n. 1 rappresentante effettivo e n. 1 rappresentante supplente della Commissione provinciale per l'Artigianato;
- il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;

In base alla D.G.R. n.38-6874, dal 1/10/2002 viene sospesa in via temporanea la partecipazione del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L (ex U.S.S.L.) competente sul territorio o suo delegato;

2) Funge da Segretario un funzionario del Comune.

3) La designazione dei componenti da parte delle Associazioni Artigiane e dei Sindacati dei lavoratori deve essere comunicata al Sindaco entro 30 giorni dalla relativa richiesta.

4) La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito:

- alla redazione del regolamento e sue modifiche;
- alle domande di autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi e a quelle di trasferimento di quelli esistenti;
- al calendario e agli orari di apertura e chiusura degli esercizi;
- all'adozione dei provvedimenti di annullamento, revoca, pronuncia di decadenza delle autorizzazioni;
- ad ogni altra questione riguardante la categoria.

5) La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica cinque anni; i suoi membri possono essere rieletti.

6) La riunione della Commissione è valida qualora sia presente un numero di membri pari ad almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

7) La commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta; l'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8) I membri della Commissione di cui al presente articolo che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo o senza che intervengano i supplenti, debbono essere sostituiti.

9) Durante il quinquennio, in tutti i casi previsti dalla legge, i membri della Commissione possono essere sostituiti.

### ARTICOLO 3

#### *(MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA')*

1) Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forme ambulanti.

2) Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente o presso il cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro e che si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.

3) Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso enti, istituti, uffici, alberghi, hotel, centri commerciali, palestre e simili, sempreché siano dotati di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi del presente regolamento. Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.

4) Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, a condizione che il richiedente consenta i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività; detti locali devono, comunque, essere distinti e separati ai locali adibiti a civile abitazione, non ricavati da semplice tramezzature a mezza altezza e muniti di idoneo servizio igienico; devono inoltre essere rispettate tutte le disposizioni di cui ai successivi artt. 9 e 10.

5) E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento senza la regolare autorizzazione, anche se svolta a titolo di "dimostrazione" di prodotti della cosmesi o di altro, anche in questo caso dette attività sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi a norma del successivo articolo 5 escluso il requisito della distanza minima, nonché a condizione che:

- a) le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto alcuna forma;

Tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle Associazioni del

comparto; i barbieri e i parrucchieri per uomo e donna, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetiche così come previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990 n. 1.

6) Le imprese esercenti le attività disciplinate dal presente regolamento possono cedere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, senza l'obbligo di denuncia di inizio attività (per esercizi sino 150 mq) o richiesta di autorizzazione per negozi di media struttura (da 151 mq a 1500 mq) di cui al D. Lgs. 114/98 e s. m. i..

7) E' fatto divieto di svolgere attività didattiche in locali autorizzati all'esercizio di attività professionali a norma del presente regolamento; parimenti è vietato effettuare prestazioni professionali in locali destinati ad attività didattiche, ancorché autorizzate.

8) Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna ed estetista possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate e quindi previo parere del Servizio di Sanità e Igiene Pubblica, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è a domicilio che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.

Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e per donna e di estetista esercitate sugli ammalati di malattie infettive possono essere svolte previa autorizzazione da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica presso il luogo di esercizio a domicilio e da parte del Direttore Sanitario presso luoghi di cura, esclusivamente da personale in possesso di idonei strumenti di sterilizzazione.

Per l'attività professionale nei casi suddetti:

- i rasoi e le matite emostatiche devono essere di tipo monouso;
- tutti gli altri strumenti devono essere accuratamente sterilizzati dopo ogni singolo uso, utilizzati esclusivamente per l'esercizio sui malati e conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
- gli operatori devono indossare guanti monouso.

9) Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e per donna ed estetista possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive e contagiose, nel qual caso, previa autorizzazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, possono essere svolte seguendo le modalità specificate al precedente paragrafo 8 esclusivamente da personale in possesso di idonea strumentazione.

#### ARTICOLO 4

### *(AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI ALLA STESSA IMPRESA CON PRESENZA DI ATTIVITA' DIVERSE NEL MEDESIMO ESERCIZIO SOCIETA' INFRASETTOREALE)*

- 1) Ad una stessa impresa individuale avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443 non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi. E' ammessa la sussistenza di più unità locali della stessa impresa facenti capo ad un'unica autorizzazione.
- 2) In deroga al comma precedente, il Sindaco, sentita la Commissione, può tuttavia rilasciare ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e che tale attività sia diretta da persone in possesso della relativa qualificazione professionale.
- 3) Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.
- 4) Ad una stessa società non avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in questo caso sull'autorizzazione amministrativa di cui ai seguenti articoli dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione dell'azienda.
- 5) Ad una stessa persona non è possibile ricondurre più di una autorizzazione amministrativa.
- 6) Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa.
- 7) In deroga ai commi precedenti presso le convivenze, previo parere dei competenti Servizi Sanitari, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista.
- 8) L'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetica cui rispettivamente ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del presente Regolamento può essere svolto previo rilascio di un'unica autorizzazione a condizione che il titolare o soci siano in possesso delle relative qualificazioni professionali per coprire l'attività; il possesso di distinti e separati ambienti in questo caso viene richiesto solo se l'autorizzazione amministrativa concerne l'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista; nel caso in cui per recesso di soci o per altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività, l'autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza.

**ARTICOLO 5**  
**(AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA)**

1) L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 è soggetta ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2) L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione Comunale appositamente istituita, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento:

- a) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure del direttore dell'azienda, così come previsto dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963 n. 161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970 n. 1142, e dalla legge 4 gennaio 1990 n. 1 per ciascuna delle attività che si intendono esercitare;
- b) della idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati ed al personale addetto.

**ARTICOLO 6**  
**(CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA)**

1) Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista possono essere rilasciate solo ed unicamente nel rispetto di una distanza minima fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità di popolazione residente e fluttuante ed al numero di addetti in esercizio; tale distanza viene determinata entro il 31 marzo di ogni anno dalla Commissione Comunale tenuto conto dei seguenti fattori numerici:

- a) della superficie abitata dell'intero territorio
- b) della relativa popolazione residente e fluttuante
- c) del numero di abitanti per addetto
- d) del numero degli addetti in attività
- e) del numero di esercizi in attività
- f) del numero di addetti ritenuti necessari

- Per superficie abitata dell'intero territorio si intende la superficie utile edificata e abitata estrapolata dalla rilevazione della R.R.S.S.U.U. maggiorata del 48%.
- La popolazione residente e fluttuante è accertata al 31 dicembre dell'anno precedente: viene effettuata un'indagine conoscitiva sui dati della popolazione e sulle unità fruitrici fluttuanti sul territorio.

- Il numero abitanti per addetto è dato dal rapporto tra il numero di abitanti, residenti e fluttuanti e il numero degli addetti in attività.
- Il numero addetti in attività è accertato in occasione della vidimazione annuale (art.15) con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente; sono considerati addetti:
  - a) il titolare
  - b) i soci che prestano la loro opera qualificata in caso di società aventi i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443;
  - c) i familiari coadiuvanti;
  - d) i dipendenti qualificati.
- Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione (indicativo e senza vincoli) è di:
  - a) 1 addetto ogni 1.200 persone per l'attività di barbiere;
  - b) 1 addetto ogni 800 persone per l'attività di parrucchiere per uomo e donna;
  - c) 1 addetto ogni 1.500 persone per l'attività di estetista.

Per numero di addetti ritenuti necessari si intende il numero degli operatori che sono ritenuti oggettivamente necessari per garantire il servizio alla cittadinanza; tale fattore indicativo tuttavia non può essere considerato indice di contingentamento delle autorizzazioni poiché è da considerarsi solo ed unicamente un dato indicativo da applicarsi nella formula successiva che determina la distanza minima necessaria tra esercizio ed esercizio della stessa categoria.

Per cui la formula sarà così applicata:

$$\text{Distanza minima} = \frac{\text{superficie abitata del Comune in mq}}{\frac{\text{n.ro abitanti residenti + fluttuanti}}{\text{n. abitanti per addetto}} : \frac{\text{n.ro addetti in esercizio}}{\text{n.ro esercizi in attività}}}$$

A tale formula possono essere applicati i correttivi di cui al seguente articolo 8.

2) La distanza minima per ciascun tipo di attività è determinata dalla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno e si applica alle domande presentate dopo tale data; alle domande presentate entro il 31 marzo si applicano le distanze stabilite per l'anno precedente.

3) La distanza minima deve sussistere da ogni esercizio in possesso di una autorizzazione amministrativa per l'esercizio di una o più attività descritte distintamente ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del presente Regolamento.

## ARTICOLO 7

### *(CRITERIO DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE)*

Per la misurazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti opposti si dovranno seguire le seguenti fasi:

- a) individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini;
- b) tracciamento dal punto medio di ciascun ingresso o soglia, dell'asse perpendicolare alla via d'accesso all'esercizio sino ad incontrarne la mezzeria;
- c) misura della distanza, in metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie d'ingresso, procedendo lungo la mezzeria della strada.

Per gli esercizi situati sullo stesso fronte si seguono le stesse fasi di cui sopra, sostituendo la mezzeria della strada con la mezzeria del marciapiede; in assenza del marciapiede sarà considerato marciapiede ideale la parte della carreggiata pari ad un quinto di quella totale ed in relazione ad essa sarà individuata la mezzeria; nel caso di esercizi ubicati in piazza o in particolari situazioni viabilistiche, in cui non è univocabilmente identificabile l'andamento della mezzeria stradale, il calcolo della distanza è da valutarsi sulla base del percorso pedonale più breve di collegamento tra gli esercizi in esame, in relazione al normale comportamento dei pedoni; in relazione alle circostanze può inoltre adoperarsi un criterio misto tra quelli sopra indicati, per gli esercizi situati all'interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino alla effettiva porta di ingresso dell'esercizio, ancorché interna rispetto all'accesso al fabbricato o all'area.

2) La distanza a cui fare riferimento è quella stabilita in cui dovrebbe installarsi il nuovo esercizio.



## ARTICOLO 8

### *(CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRASFERIMENTO DEGLI ESERCIZI DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA)*

1) L'autorizzazione al trasferimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista è condizionata al rispetto delle distanze minime di cui al precedente articolo 6 e al rispetto dei requisiti igienico sanitari.

2) Sentita la Commissione Comunale è consentito il trasferimento, in deroga alle distanze minime previste dall'art. 6, a condizione che tra il nuovo esercizio e quello esistente più vicino sussista una distanza pari almeno al 60% della distanza prevista per i nuovi esercizi e solo nei seguenti casi:

- a) definitivo perimento dello stabile per demolizione, incendio o altre analoghe cause;
- b) sfratto esecutivo non dovuto a morosità o sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato;
- c) miglioramento delle condizioni di servizio all'utenza, da documentare a cura del richiedente e ritenuto tale a giudizio insindacabile della Commissione di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

E' pure consentito il trasferimento, in deroga alle distanze minime previste dall'art. 6 nel caso in cui in trasferimento avvenga nello stesso caseggiato, anche se insiste su via e piazza diverse, a condizione che, nel medesimo, non sia già esistente altro esercizio della specie e comunque il più vicino esercizio similare sia ad almeno 50 m. lineari.

E' inoltre consentito il trasferimento temporaneo per un periodo di 6 mesi, eventualmente prorogabile di 6 mesi in 6 mesi, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione ecc., dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi, temporanei, da documentare.

3) Le richieste di autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi per l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e per i trasferimenti di quelli esistenti nei "Centri Commerciali" sono accolte, fatte salve le norme igienico-sanitarie, anche se non risultano osservate le distanze. Il rilascio di autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbieri, parrucchiere per uomo e per donna, estetista, è subordinato al fatto che non sia stata presentata alcuna domanda di trasferimento da parte di esercizi esistenti; tale diritto di prelazione ha validità 6 (sei) mesi dalla data di annuncio della disponibilità dei nuovi esercizi.

## ARTICOLO 9

### *(SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA')*

- 1) Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.):
  - a) barbieri e parrucchieri per uomo e donna, mq 10 per un solo posto di lavoro, mq 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;
  - b) estetiste mq 14;
- 2) Qualora il locale sia diviso in cabine, ciascuna di queste deve avere superficie non minore di 2,5 mq.
- 3) Ogni esercizio deve essere fornito di un vano con superficie non minore a mq. 1,5 ed altezza non inferiore a mt. 2,40 per uso ripostiglio, oppure di idoneo armadio chiudibile.
- 4) Per l'esercizio delle attività di estetista e dei mestieri affini, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala d'attesa.
- 5) Fatta eccezione per l'attività di estetista, nel caso di subingresso l'esercizio dovrà essere eventualmente adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui al primo comma e dei requisiti igienico sanitari di cui all'articolo 10.

## ARTICOLO 10

### *(IDONEITA' IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI E DEGLI ADDETTI)*

- 1) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere:
  - a) un'altezza non inferiore a mt. 2,70 riducibile a mt. 2.55 per altitudini superiori a m. 1.000 s.l.m.; negli esercizi preesistenti, nel caso sia impossibile raggiungere i valori suddetti si applicano le disposizioni di cui al successivo punto b);
  - b) la superficie aero-illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; limitatamente agli esercizi preesistenti, nel caso in cui il suddetto rapporto risulti inferiore o l'altezza non raggiunga i valori minimi stabiliti al precedente punto a), il Servizio di igiene e Sanità Pubblica prescrive i provvedimenti, fra i quali sono da privilegiarsi l'installazione di apertura del tipo a "vasistas" e di impianti di aspirazione localizzata che devono essere adottati al fine di raggiungere accettabili valori di illuminazione ed aerazione; l'aerazione può essere anche artificiale a condizione che presenti i requisiti previsti al successivo paragrafo 2 punto b). Dove l'illuminazione naturale è insufficiente soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla

illuminazione artificiale; in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spargimento di sostanze tossiche volatili.

- c) I servizi igienici interni all'edificio o (ammissibile per casi particolari e con esplicito consenso del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. (ex U.S.S.L. ) nelle immediate vicinanze in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.
- d) Modalità di smaltimento delle acque e di rifiuti conformi a quanto stabilito, per la fattispecie, dalla Legge Regionale 26 marzo 1990 n. 13 tenendo conto che le acque reflue provenienti dalle attività di parrucchiere, pettinatrice od estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'articolo 14 comma 2 punto B della suddetta Legge Regionale, assimilabili a quelli provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto articolo 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R.. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore della pubblica fognatura stessa.

2) Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato fuori terra e almeno 1/8 della superficie fenestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303; devono essere rispettate le norme previste per la fattispecie, dal Regolamento Comunale Edilizio e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

- a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 60% nell'aria ambiente;
- b) presenza di impianti di condizionamento – climatizzazione con le seguenti caratteristiche:
  - aerazione artificiale con garanzia di quattro ricambi/ora o almeno 7,5 litri/persona/secondo e velocità dell'aria, misurata a mt. 2 di altezza dal piano del pavimento, non superiore a mt. 0,2/secondo, con prese di immissione dell'aria dall'esterno ad almeno 2 metri dal piano di calpestio, rivolto verso zone ove non vi sia traffico veicolare;
  - ricircolo non superiore a 1/3 dell'aria immessa;
  - bocchette di aspirazione dell'aria da espellere non rasente al pavimento
  - umidità relativa compresa fra il 50 ed il 60%;
  - temperatura non inferiore a 20 gradi C e comunque mai inferiore di oltre 7 gradi C alla temperatura esterna;
- c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
- d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

3) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti; le pareti possono essere anche ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a mt. 1,80 con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti ed il pavimento devono essere arrotondati; le superfici delle pareti e del pavimento non devono essere riflettenti.

4) Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale similare dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Le pareti lateralmente alla vasca del lavandino per una lunghezza di mt. 0,30 dai bordi e superiormente alla fonte di erogazione dell'acqua per un'altezza minima di mt. 1,50 da terra devono essere piastrellate o rivestite di materiale con analoghe caratteristiche di facile lavabilità ed impermeabilità.

Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

5) Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso.

6) Ogni esercizio deve essere provvisto di idoneo servizio igienico proprio, dotato di tazza e lavabo, con pavimento ricoperto di piastrelle greificate o comunque perfettamente solide ed impermeabili e pareti ricoperte da piastrelle impermeabili fino a mt. 1,50. Il servizio igienico deve essere separato dagli altri locali adibiti all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo o donna, estetista, mediante interposizione di vano antibagno dotato anche di porta a chiusura automatica, per locali di nuova costruzione. Tale antibagno potrà, se areato naturalmente o artificialmente, essere utilizzato come spogliatoio del personale.

7) Tutti gli esercizi dove vengono svolte attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie; in relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori; i rifiuti, quali lamette monouso usate ed altri oggetti taglienti dovranno preventivamente stazionare, immersi in idoneo disinfettante attivo per almeno 12 ore in appositi contenitori con pareti rigide e robuste prima di essere smaltiti.

8) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti, nonché di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso, sia chirurgico (tagli), sia medico (intossicazioni, allergie, malori) con idonea e completa dotazione da valutarsi a cura del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico;

- dovrà anche essere disponibile un mezzo di comunicazione urgente per il soccorso medico.

9) Il mobilio e l'arredamento non devono presentare spigoli vivi e devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione; gli esercizi per attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile; la distanza fra due sedili non deve essere inferiore a mt. 1,20; la distanza fra il sedile e la parete non deve essere inferiore a mt. 0,70.

10) Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti taglienti e/o aghi o che comunque possono venire a contatto con il sangue tali precauzioni hanno anche lo scopo di impedire la trasmissione e la diffusione di agenti patogeni e devono essere rispettate anche dal personale dipendente:

- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) nelle attività di parrucchiere la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- e) per ogni nuovo cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti, e simili, possono essere servite soltanto negli esercizi dotati di efficaci strumenti di sterilizzazione (vedasi articolo 3 comma 8);
- g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia; i rasoi e le cosiddette "matite emostatiche" devono essere di tipo monouso; nel caso vengano usate per il taglio della barba lamette singole con rasoi di sicurezza, queste devono essere utilizzate per una sola persona, eliminate dopo l'uso individuale e tolte dalla confezione davanti al cliente prima del taglio;
- h) gli altri strumenti che vengono a diretto contatto con la cute non possono essere utilizzati per due clienti diversi se non dopo un'opportuna disinfezione secondo le disposizioni impartite dal Servizio di igiene e Sanità Pubblica;
- i) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- l) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
- m) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
- n) il confezionamento e l'applicazione di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 metri/secondi;
- o) durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;
- p) le modalità di sterilizzazione e di disinfezione degli strumenti riutilizzabili saranno consigliate per iscritto dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ai singoli operatori al momento del rinnovo del libretto di idoneità sanitaria;
- q) copia del foglio di cui al precedente punto p) contenente i consigli aggiornati per una corretta igiene dei locali, degli strumenti e dell'attività deve essere esposta in ciascun esercizio alla vista del pubblico e deve esserne possibile la sua consultazione.

11) Il titolare dell'autorizzazione nell'esercizio della sua attività inviterà i soggetti interessati a rivolgersi al proprio medico:

- in presenza di casi, anche sospetti, con segni di malattie infettive trasmissibili durante l'esercizio;
- in presenza di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici a carico dell'utente o del personale;
- in caso di puntuta o di taglio accidentale.

12) Il personale di minore età od in condizione di apprendista deve essere sottoposto a visita medica ai sensi delle vigenti leggi in materia.

13) Ciascun operatore deve poter disporre di idoneo armadietto a doppia anta, in materiale lavabile e disinfettabile, per riporre gli abiti di lavoro, e, separatamente da essi, gli abiti civili ed altri oggetti di uso personale; tale armadietto deve essere posto in apposito locale spogliatoio o, in mancanza di questo nel locale antibagno debitamente aerato; nel caso in cui non vi sia la dotazione di suddetto armadietto si deve comunque obbligatoriamente provvedere ad una modalità di deposito degli abiti che preveda spazi distinti per abiti civili ed abiti di lavoro.

14) La dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali, rilasciata dal competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica previa verifica, per quanto di competenza della sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Regolamento, deve essere richiesta, oltre che per l'apertura di nuovi esercizi, per il subentro e per il trasferimento di quelli esistenti e ogni qualvolta vengono a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate; il personale di vigilanza del servizio di Igiene e Sanità Pubblica potrà comunque effettuare periodiche ispezioni al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche di idoneità.

15) Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di Igiene e Sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico-sanitari e le attrezzature.

16) Devono adeguarsi alle norme contenute nel presente articolo:

- a. I locali per i quali è richiesta una nuova autorizzazione,
- b. I locali per i quali è richiesta autorizzazione al subingresso nella titolarità dell'autorizzazione in essere.

## **ARTICOLO 11**

### ***(DOMANDE DI NUOVE AUTORIZZAZIONI)***

1) Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività descritte di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o estetista devono essere indirizzate al Sindaco, secondo lo schema di cui all'allegato E del presente Regolamento in cui siano riportate:

- a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
- b) ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);
- c) dichiarazione di consenso alle verifiche igienico-sanitarie;
- d) descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere (barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista)

2) A tale istanza devono essere allegati:

- a) documento attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente ovvero dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere; nel caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda;
- b) planimetria della zona nella quale si intende attivare l'esercizio, o estratto di mappa;
- c) piante planimetrica in scala dell'esercizio sottoscritta dal richiedente, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza;
- d) ogni altra documentazione a richiesta degli uffici competenti per motivi di interesse pubblico.

3) Dopo l'accoglimento della domanda e prima del rilascio dell'autorizzazione, gli interessati devono esibire un documento comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario, ecc.) la documentazione dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione, pena l'archiviazione della domanda stessa.

4) In caso esistano domande di nuove autorizzazioni e di trasferimento, la Commissione darà la priorità alla domanda di trasferimento; a parità di richieste, vale la priorità nella presentazione della domanda.

## **ARTICOLO 12**

### ***(DOMANDE DI TRASFERIMENTO)***

1) Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'articolo 11 (utilizzando lo schema di cui all'Allegato F).

2) Entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di trasferimento l'interessato deve produrre le documentazioni relative ai commi 2 e 3 dell'articolo 11, unitamente all'atto formale di autorizzazione relativo al precedente esercizio.

3) L'inosservanza della scadenza di cui al precedente comma comporta l'archiviazione della domanda.

### **ARTICOLO 13**

#### ***(SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI)***

- 1) Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra vivi nelle attività disciplinate dal Regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'articolo 11 (utilizzando lo schema di cui all'allegato G) e devono essere accompagnate dalla dichiarazione di rinuncia del dante causa (utilizzando lo schema di cui all'allegato H).
- 2) Dopo l'accoglimento della domanda di subingresso e prima del rilascio dell'autorizzazione dovranno essere prodotte le documentazioni relative al 2° e 3° comma dell'articolo 11.
- 3) Le domande relative a subingressi per atto tra vivi non sono soggette al parere della Commissione di cui all'art. 2 del presente regolamento, ma alla semplice comunicazione alla stessa del loro esito.

### **ARTICOLO 14**

#### ***(INVALIDITA', MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE)***

- 1) Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono richiedere, entro sei mesi dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.
- 2) Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'intestatario non compri il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

### **ARTICOLO 15**

#### ***(VIDIMAZIONE ANNUALE DELL'AUTORIZZAZIONE)***

- 1) L'autorizzazione deve essere annualmente vidimata attraverso apposito visto da apporsi sull'autorizzazione stessa da parte dell'Ufficio Comunale competente.
- 2) Per l'adempimento di cui al comma precedente, i titolari delle autorizzazioni devono presentare al Sindaco, entro il 31 gennaio di ogni anno, oltre che l'autorizzazione posseduta, copia autenticata del Libro matricola dal quale ricavare il numero delle persone occupate nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, distinte per sesso e posizione professionale, a tempo pieno o parziale, con contratto di formazione lavoro o apprendistato.



## ARTICOLO 16

### *(DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE – SOSPENSIONI TEMPORANEE - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA')*

- 1) L'autorizzazione di cui al precedente articolo 5 decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 14.
- 2) L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:
  - a) sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi previsti al citato articolo 5;
  - b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
  - c) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 giorni.
- 3) L'autorizzazione in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico sanitari viene sospesa fino alla eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque dovranno essere risanate entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione.
- 4) Il Sindaco può, per comprovate necessità o per altri gravi motivi, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio.
- 5) E' fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione al Sindaco nel caso di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni e non superiore a 30.
- 6) Per periodi superiori a 30 giorni il Sindaco può autorizzare la sospensione dell'attività fino a tre mesi, su richiesta dell'interessato per ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare.
- 7) L'autorizzazione viene sospesa qualora venga accertato che l'esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere dell'attività; in caso di recidiva viene revocata.
- 8) Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa restituendo l'autorizzazione formale in atto.

## ARTICOLO 17

### *(COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - EFFETTI)*

- 1) I Provvedimenti del Sindaco sono comunicati per iscritto agli interessati.
- 2) I dinieghi in materia di autorizzazione devono essere motivati e notificati al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione richiesta, ovvero dalla data di presentazione dei documenti mancanti.
- 3) Le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità per l'interessato, relativamente a successive analoghe domande fatte per lo stesso tipo di attività.

## **ARTICOLO 18**

### ***(OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE, DELLE TARIFFE E DEGLI AVVISI DELL'AUTORITA' SANITARIA)***

1) E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico l'autorizzazione dell'esercizio, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

## ARTICOLO 19

### *(CALENDARIO ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI ESPOSIZIONI OBBLIGATORIE)*

1) In ogni laboratorio per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista è obbligatoria l'esposizione al pubblico in modo ben visibile di:

- a) autorizzazione amministrativa;
- b) listino prezzi;
- c) orario di apertura settimanale;
- d) calendario festività.

Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di lavoro l'orario di apertura settimanale viene determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti:

**APERTURA antimeridiana non oltre le ore 09.00 (nove);**

**CHIUSURA serale non oltre le 20.00 (venti) o nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21.00 (ventuno);**

**ogni laboratorio dovrà comunque garantire il servizio al pubblico nell'orario compreso dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00;**

**l'orario settimanale di apertura ed ogni sua variazione deve essere segnalata al Sindaco con apposito modulo (Allegato I).**

2) Nei casi di compresenza di attività diverse in unico esercizio in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.

3) Fatte salve deroghe di carattere particolare, nelle giornate di domenica e lunedì, nonché nelle giornate di festività a carattere nazionale e nella giornata della festività Patronale Comunale, è obbligatoria la chiusura dei laboratori; la chiusura infrasettimanale del lunedì non è obbligatoria quando nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica;

4) Il Sindaco, nelle località ad economia turistica individuate con apposito provvedimento della Regione Piemonte può consentire deroghe agli orari, alla chiusura dei negozi nei giorni domenicali e alle chiusure settimanali.

5) Il Sindaco, inoltre, su richiesta motivata delle Organizzazioni Sindacali degli operatori del settore, maggiormente rappresentative sul territorio del Comune e sentita la Commissione Comunale, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi, per comprovate ragioni di necessità.

## **ARTICOLO 20**

### **(VIGILANZA)**

1) Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Sanità ed Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.

## **ARTICOLO 21**

### **(SANZIONI)**

1) L'inosservanza delle norme del presente Regolamento sono accertate dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e/o da altri agenti di Polizia, anche del Servizio Sanitario, secondo le procedura previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

2) L'entità delle sanzioni per le infrazioni di carattere igienico-sanitario, anche in rapporto alle diverse infrazioni ed alle loro ripetitività, sono indicate in apposita tabella (Allegato L), verrà stabilita con Ordinanza del Sindaco

3) In caso di recidività e in ordine di gravità, il Sindaco adotterà altresì le seguenti sanzioni;

- a) richiamo e/o diffida;
- b) chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di 6 mesi;
- c) revoca dell'autorizzazione.

4) Il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Commissione Provinciale per l'Artigianato, e a tutti gli organi preposti al controllo.

## **ARTICOLO 22**

### **(DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)**

1) Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere o di una autorizzazione limitata all'esercizio dell'attività solo a soggetti di un unico sesso (parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, pettinatrice o dizioni similari) possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna presentando apposita istanza (Allegato M).

2) Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna o dizioni similari possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere presentando apposita istanza (Allegato M).

3) Coloro che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento siano titolari di autorizzazione per l'esercizio di "estetista" o di "mestieri affini" o, altre dizioni similari possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetista presentando apposita istanza (Allegato M).

4) Le attività in qualsiasi modo e luogo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica, che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento risultano utilizzare una delle attrezzature previste nell'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 (Allegato C), devono essere considerate soggette al presente Regolamento.

5) Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento dovrà essere presentata l'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione necessaria allo svolgimento dell'attività di cui al comma 4 nel rispetto delle norme e dei requisiti previsti dal presente Regolamento, con la sola eccezione dell'osservanza della distanza di cui all'art. 6 del medesimo, limitatamente alle attività già esistenti prima del 15 gennaio 1993, data di entrata in vigore della Legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54 "Norme di attuazione della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 – Disciplina delle attività di estetista". Trascorso tale termine, e per le attività iniziate dopo il 15 gennaio 1993, avrà vigenza anche la predetta disposizione sulla distanza.

6) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da € 516,46 a € 2.582,28, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

7) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 6, la sanzione amministrativa da € 516,46 a € 1032,91.

### **ARTICOLO 23**

#### ***(ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE)***

1) Il presente Regolamento entra in vigore dopo la ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi della deliberazione di approvazione del medesimo.

2) Da tale data è abrogato il regolamento Comunale per la Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini precedentemente approvato.

3) Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento dovrà essere costituita la commissione comunale di cui all'articolo 2.

# *Indice*

<i>Articolo 1</i>	Oggetto del regolamento	Pag. 1
<i>Articolo 2</i>	Commissione comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista	Pag. 2
<i>Articolo 3</i>	Modalità di svolgimento dell'attività	Pag. 3
<i>Articolo 4</i>	Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa con presenza di attività diverse nel medesimo esercizio Società infrasettoriale	Pag. 5
<i>Articolo 5</i>	Autorizzazione amministrativa	Pag. 6
<i>Articolo 6</i>	Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista	Pag. 6
<i>Articolo 7</i>	Criterio di misurazione delle distanze	Pag. 8
<i>Articolo 8</i>	Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista	Pag. 9
<i>Articolo 9</i>	Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività	Pag. 10
<i>Articolo 10</i>	Idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti	Pag. 10
<i>Articolo 11</i>	Domande di nuove autorizzazioni	Pag. 15
<i>Articolo 12</i>	Domande di trasferimento	Pag. 16
<i>Articolo 13</i>	Subingresso per atto tra vivi	Pag. 16
<i>Articolo 14</i>	Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione	Pag. 16
<i>Articolo 15</i>	Vidimazione annuale dell'autorizzazione	Pag. 17
<i>Articolo 16</i>	Decadenza e revoca dell'autorizzazione - Sospensioni temporanee - Cessazione dell'attività	Pag. 17
<i>Articolo 17</i>	Comunicazione dei provvedimenti - Effetti	Pag. 18
<i>Articolo 18</i>	Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria	Pag. 18
<i>Articolo 19</i>	Calendario orari di apertura e chiusura degli esercizi esposizione obbligatorie	Pag. 19
<i>Articolo 20</i>	Vigilanza	Pag. 20
<i>Articolo 21</i>	Sanzioni	Pag. 20
<i>Articolo 22</i>	Disposizioni transitorie e finali	Pag. 20
<i>Articolo 23</i>	Abrogazione ed entrata in vigore	Pag. 21

## *Allegati*

<i>Allegato A</i>	<b>Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini – L. 14/2/1963, n° 161</b>
<i>Allegato B</i>	<b>Disciplina dell'attività di estetista - L. 4/1/1990, n°1</b>
<i>Allegato C</i>	<b>Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico – L.R. 9/12/1992, n°54</b>
<i>Allegato D</i>	<b>Leggi e Regolamenti</b>
<i>Allegato E</i>	<b>Domanda di nuova autorizzazione</b>
<i>Allegato F</i>	<b>Domanda di trasferimento</b>
<i>Allegato G</i>	<b>Domanda di subingresso</b>
<i>Allegato H</i>	<b>Rinuncia di attività</b>
<i>Allegato I</i>	<b>Comunicazione degli orari di apertura</b>
<i>Allegato L</i>	<b>Tabella delle infrazioni di carattere igienico – sanitario</b>
<i>Allegato M</i>	<b>Domanda di modifica autorizzazione amministrativa</b>